



COVID-19

LE NOVITÀ DEL DECRETO

SULL'EMERGENZA DA COVID 19

(D.L. N.18/2020 C. D. "CURA ITALIA")

PER IL SETTORE FARMACEUTICO



Il documento riepiloga le principali disposizioni contenute nel Decreto Legge "Cura Italia", con particolare riferimento a quelle di maggiore interesse per gli imprenditori farmacisti, per le società titolari di farmacie, per i collaboratori e/o dipendenti di farmacie e, in generale, per le aziende e gli enti collegati al settore farmaceutico.

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (d'ora in poi, il "Decreto"), introduce una serie di misure di potenziamento per complessivi 25 miliardi, che va ad aggiungersi ai precedenti interventi confluiti nei Decreti Legge n. 14 del 9 marzo 2020, n. 11 dell'8 marzo 2020, n. 9 del 2 marzo e n. 6 del 22 febbraio.

Le misure si muovono lungo quattro direttrici, che saranno approfondite e declinate in successivi decreti attuativi:

- finanziamento e potenziamento della capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
- sostegno ai lavoratori e alle aziende per la difesa del lavoro e del reddito;
- sostegno alla liquidità delle famiglie e delle micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi e di altri adempimenti fiscali e introduzione di incentivi fiscali.



Le principali misure previste dal decreto per il mondo del lavoro

1. Cassa integrazione e assegno ordinario

Il Decreto prevede che i datori di lavoro e, quindi, anche i titolari di farmacie, che sospendono o riducono nel 2020 l'attività lavorativa per via di eventi riconducibili all'epidemia, possono accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale o all'assegno ordinario attraverso la specifica causale "emergenza Covid-19", per una durata massima di 9 settimane e comunque entro agosto 2020.

I soggetti che vogliono avvalersi del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell'assegno ordinario per la causale "emergenza Covid-19", sono dispensati dalle disposizioni di cui all'articolo 14 D. Lgs. n. 148/2015 relative ai termini del procedimento, mentre per l'assegno ordinario restano fermi l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto, che devono essere svolti in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

La domanda dovrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e il trattamento sarà concesso sulla base di apposita istanza del datore di lavoro. Condizione per l'accesso alla misura, da parte dei dipendenti della farmacia, è l'essere in forza presso quel datore di lavoro entro la data del 23.02.2020.

2. Cassa integrazione in deroga

I datori di lavoro del settore privato che non riescono ad applicare le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro, possono ottenere il riconoscimento, previo accordo concluso in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli specifici trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.



Tali trattamenti saranno concessi con decreto dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, che dovranno trasmettere all'INPS in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione gli appositi decreti. Inoltre, l'accesso alla Cassa integrazione in deroga garantirà ai lavoratori la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

L'art. 46 del Decreto, prevede anche un **temporaneo divieto di licenziamento** per motivi economici dalla data di entrata in vigore del decreto e per 60 giorni. Non rientrano nel divieto i licenziamenti per motivi disciplinari e le risoluzioni dei rapporti a termine per scadenza dello stesso.

3. Misure per agevolare la cura dei figli durante la sospensione scolastica

Il Decreto riconosce specifiche misure in favore dei lavoratori e di sostegno ai medesimi nella gestione familiare, prevedendo norme in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.

- **Congedo parentale**

Il Decreto prevede che a decorrere dal 5.03.2020, i genitori dipendenti del settore privato hanno diritto ad uno specifico congedo parentale, da fruire nel caso di figli di età non superiore ai 12 anni.

A tali soggetti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione; tali periodi saranno coperti anche da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale che sono stati fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo di cui al Decreto, con conseguente diritto all'indennità e non vengono computati, né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Il congedo non varrà per entrambi i genitori, ma sarà riconosciuto alternativamente tra i due per un totale complessivo di 15 giorni. Resta fermo che qualora nel nucleo familiare un genitore lavori e l'altro sia disoccupato o non lavoratore, il genitore lavoratore potrà fruire di 15 giorni totali.

- **Congedo non retribuito per figli con età compresa tra 12 e 16 anni**

Le misure adottate dal Governo prevedono che i genitori dipendenti del settore privato che abbiano figli minori con età compresa tra 12 e 16 anni e sempreché nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito ovvero un altro genitore non lavoratore,



possono accedere all'astensione dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

- **Contributo baby-sitting**

In alternativa al congedo, è possibile che i genitori lavoratori dipendenti si avvalgano di servizi di baby-sitting: in tal caso, in alternativa al congedo, i lavoratori beneficiari potranno ottenere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 600, che sarà erogato mediante il libretto famiglia.

Tale opportunità è garantita anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali (ENPAF) del numero dei beneficiari.

- **Congedo ai care givers per assistenza a familiari non autosufficienti**

Per i soggetti cd. "care givers", con familiari in situazioni di particolare disabilità e non autosufficienza, il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di ulteriori 12 giornate mensili per i mesi di marzo e aprile 2020.

- **Assenza dal lavoro per soggetti maggiormente a rischio**

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero ex art. 19, comma 1, del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, fino al 30.04.2020.

4. Indennità per autonomi e Partite IVA

Il Decreto riconosce un'indennità pari a € 600 per il mese di marzo, tra l'altro, ai soggetti liberi professionisti titolari di Partita IVA attiva alla data del 23.02.2020 e iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione continuata e continuativa, attiva alla data del



23.02.2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; ai lavoratori autonomi iscritti alle speciali gestioni dell'Ago non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito, sarà erogata dall'INPS previa domanda, nel rispetto del limite di spesa previsto dal Decreto.

Incumulabilità delle indennità

Le indennità previste per lavoratori autonomi, collaboratori ecc., non sono tra loro cumulabili e non possono essere riconosciute a chi percepisce il reddito di cittadinanza.

5. Smart-working prioritario per chi ha gravi patologie

È disciplinato il diritto ad accedere al lavoro agile per specifiche categorie di lavoratori, ossia per tutti quei lavoratori del settore privato che hanno disabilità gravi o che hanno, nel proprio nucleo familiare, una persona con disabilità grave.

I soggetti affetti da gravi e comprovate patologie per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, hanno la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

6. Infortunio assicurato

Ai sensi dell'art. 42 del Decreto, è assicurata la tutela del lavoratore in caso di accertata infezione da Corona Virus in occasione del lavoro.

La circostanza sarà attestata tramite il medico certificatore, il quale redigerà il consueto certificato di infortunio e lo invierà telematicamente all'INAIL, che si occuperà a sua volta di assicurare la relativa tutela dell'infortunato.

Nei casi accertati di infezione da Corona Virus in occasione del lavoro, le prestazioni INAIL sono estese anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Per il lavoratore del settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuto a Covid-19, viene gestito come malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. Tale periodo inoltre non è computabile ai fini del computo.



In questo caso, il medico curante redige il certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena.

Fino al 30.4.2020, il periodo di assenza per i lavoratori in condizioni di disabilità grave o esposti a specifiche condizioni di rischio è equiparato al ricovero ospedaliero.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro e dell'Istituto previdenziale sono posti a carico dello Stato.

7. Fondo per il reddito di ultima istanza

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento di una indennità per cessazione/riduzione/sospensione dell'attività.

Le condizioni di tale fondo saranno stabilite con appositi decreti attuativi.

8. Premio ai lavoratori dipendenti

L'art. 63 del Decreto prevede un premio per i lavoratori dipendenti, con reddito complessivo annuo di importo non superiore a € 40000 euro.

Il premio si attesta a € 100 a valere sulla busta paga di marzo 2020 e sarà parametrato all'effettivo numero di giorni lavorati nel mese. Tale premio non concorrerà alla formazione del reddito.

Sarà cura dei sostituti d'imposta il riconoscimento in via automatica dell'incentivo con la retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.



Principali misure fiscali

| Novità | Descrizione |
|-------------------------------|--|
| Sospensione versamenti | <p>Sono sospesi i versamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria per una serie di soggetti, tra i quali, ad esempio, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi come Farma Service e Federfarma; e soggetti che gestiscono corsi di formazione professionale, come Fabesaci.</p> <p>Ai fini di tale agevolazione, si consiglia di verificare il codice ATECO (risoluzione n. 12/E del 18.03.2020 dell' Agenzia delle Entrate)</p> <p>I versamenti sospesi di IVA (31.03.2020) e di ritenute e contributi (30.04.2020) potranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31.05.2020 o in massimo 5 rate decorrenti da maggio.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in tema di sospensione dal 2.03.2020 e fino al 30.04.2020, dei versamenti tributari e contributivi, tra le attività operanti nei settori maggiormente colpiti dal Corona Virus, non rientrano le farmacie.</p> <p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a € 2 milioni nel 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra l'8.03.2020 e il 31.03.2020 relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">• ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta;• IVA (la sospensione si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza);• contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria. <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni e</p> |



LE NOVITÀ DEL DECRETO
SULL'EMERGENZA DA COVID 19
(D.L. N.18/2020 C. D. "CURA ITALIA")
PER IL SETTORE FARMACEUTICO

| | |
|--|--|
| | <p>interessi, in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o in massimo 5 rate a decorrere da maggio 2020.</p> <p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori ad € 400000 nel 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.03.2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o in massimo 5 rate a decorrere da maggio 2020, senza sanzioni e interessi.</p> |
| Sospensione termini adempimenti | <p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30.06.2020 senza sanzioni.</p> <p>Restano ferme le nuove scadenze per CU e 730 precompilato.</p> |
| Sospensione termini relativi all'attività degli enti impositori | <p>Sono sospesi dall'8.03.2020 al 31.05.2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori nonché i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e consulenza giuridica, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.</p> |
| Sospensione termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione | <p>Sono sospesi dall'8.03.2020 al 31.05.2020, tra l'altro: le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'AE; gli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali; gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'AD; le ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.</p> <p>I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.06.2020.</p> <p>Diversamente, devono essere versati entro il 31.05.2020 sia la rata della rottamazione ter scaduta il 28.02.2020 che la rata del saldo e stralcio in scadenza il 31.03.2020.</p> |
| Credito | <p>A professionisti e imprenditori è riconosciuto, per l'anno</p> |



| | |
|--|---|
| d'imposta per spese di sanificazione | 2020, un credito d'imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di € 20000 per ciascun beneficiario. Il credito di imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di spesa di € 50 milioni per l'anno 2020, secondo le disposizioni di attuazione che saranno contenute in un apposito decreto attuativo. |
| Credito d'imposta per botteghe e negozi | Alle imprese è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. La misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali, tra cui le farmacie. |
| Sospensione pagamento contributi lavoro domestico | Il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuta dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo che va dal 23.02.2020 al 31.05.2020 può essere effettuato entro il 10.06.2020 senza applicazione di interessi ovvero sanzioni. |
| Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura | Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contrasto al Corona Virus, effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a € 30.000 se fatte in favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. |

Sospensione del mutuo casa

Una norma che indirettamente può interessare anche il farmacista (titolare o dipendente) è la previsione della sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'abitazione principale. La sospensione non opera automaticamente ma bisogna presentare una domanda direttamente alla banca seguendo la procedura prevista dal Fondo Consap. La possibilità riguarda i seguenti soggetti:

- dipendenti che hanno subito la riduzione dell'orario lavorativo o la sospensione dal lavoro;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti che presentano una riduzione del fatturato superiore al 33% in un trimestre successivo al 21.02.2020 rispetto all'ultimo trimestre del 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in



attuazione delle disposizioni adottate dalle autorità competenti, per l'emergenza Covid-19.

L'adesione al fondo è limitata ai soli mutui per l'acquisto della prima casa e non è necessaria la presentazione dell'indicatore ISEE. Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda.

Non sarà la banca a decidere sulla sospensione del pagamento delle rate ma la Consap, cioè la società pubblica che gestisce l'agevolazione. Il periodo di sospensione durerà nove mesi, fino al dicembre 2020.

Reddito alle imprese – Mutui e altri finanziamenti

L'art. 56 del Decreto dispone la sospensione delle scadenze, in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate, nei confronti di banche e di intermediari finanziari di cui possono beneficiare microimprese e PMI italiane che, alla data di entrata in vigore del Decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito, rispetto ai quali la misura dispone quanto segue:

- le **aperture di credito** sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29.02.2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del Decreto (17.03.2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30.09.2020;
- il **rimborso dei prestiti non rateali** che scadono prima del 30.09.2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30.09.2020, alle medesime condizioni. Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità;
- il **pagamento delle rate o dei canoni di leasing** relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso sino al 30.09.2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell'intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

Possono accedere alle citate misure le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia.



Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Come precisato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo scorso, sono ricompresi anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui, i professionisti e le ditte individuali).

Per accedere alle misure, l'impresa deve essere *in bonis*, ovvero, non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da oltre 90 giorni.

Secondo quanto precisato dal Ministero con le FAQ del 22.03.2020, nella comunicazione l'impresa deve tra l'altro autodichiarare: il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria; "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da Covid-19"; di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa; di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario e ulteriori agevolazioni

L'art. 49, tra le misure volte ad evitare crisi di liquidità per le imprese provvede a rafforzare ed estendere l'utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI attraverso alcune modifiche alla disciplina ordinaria che rimarranno operative per 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto.

L'importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa; la garanzia è concessa a titolo gratuito, sospendendo l'obbligo di versamento di commissioni al Fondo, ove previste; sono ammissibili alla garanzia del fondo anche operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo; la garanzia sarà allungata automaticamente nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all'emergenza Covid-19.

La valutazione per l'accesso al Fondo è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia.

Sono ammissibili alla garanzia del fondo nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione



autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione.

In relazione alla misura sopra analizzata, i beneficiari sono rappresentati da micro, piccole e medie imprese.

Misure in materia di approvazione dei bilanci di società

L'art. 106 del Decreto prevede disposizioni relative al funzionamento delle assemblee delle società che in questi giorni devono procedere all'approvazione dei bilanci.

Il Decreto si muove su due piani differenti: da un lato, interviene sui termini per l'approvazione dei bilanci di tutte le società, consentendo una proroga *ex lege* di quelli già fissati nel codice civile; dall'altro, potenzia la partecipazione all'assemblea con collegamento da remoto.

| Adempimento | Termine ultimo per esercizi chiusi al 31.12.2019 |
|--|---|
| Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori | 29.5.2020 |
| Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori | 29.5.2020 |
| Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale | 29.5.2020 |
| Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (ove presente) | 29.5.2020 |
| Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale | 12.6.2020 |
| Avviso di convocazione dell'assemblea | 13.6.2020 |
| Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi | 20.6.2020 |
| Assemblea per l'approvazione del bilancio (o riunione del Consiglio di sorveglianza) | 28.6.2020 |
| Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio presso l'Agenzia delle Entrate | 20.7.2020 |
| Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese | 28.7.2020 |
| Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari | 28.2.2021 |



**Schema riepilogativo di alcuni termini di proroga introdotti dal
Decreto "Cura Italia"**

| |
|--|
| Notificazione verbali Sospensione dei termini di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada dal 10.03.2020 al 03.04.2020. La notifica, pur se effettuata in tale periodo, si intende perfezionata in data 03.04.2020 e quindi produrrà effetti dal giorno successivo. |
| Cartelle esattoriali Per le entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8.03.2020 al 31.05.2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse. Nessun rimborso di quanto già versato. Pagamento entro il 30 giugno 2020 in un'unica soluzione |
| Revisioni Circolazione autorizzata fino al 31.10.2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31.07.2020 alle attività di visita, prova e revisione. |
| Ricorsi I ricorsi pendenti presso il Giudice di Pace e Prefettura, a causa di sospensione dell'attività giudiziaria, rimarranno sospesi nel periodo dal 23.02.2020 e fino al 15.04.2020. |
| Autorizzazioni Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31.01.2020 e il 15.04.2020 conservano la loro validità fino al 15.06.2020 |
| CQC e CFP ADR Le carte di qualificazione del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23.02.2020 al 29.06.2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale al 30.06.2020 |
| Permessi provvisori di guida in attesa di visita CML Il permesso provvisorio di guida è prorogato senza oneri per l'utente fino al 30.06.2020 |
| Documenti di riconoscimento La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, è prorogata fino al 31.08.2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. |
| Modalità di consegna atti giudiziari e raccomandate Fino al 30.06.2020, gli operatori postali procedono alla consegna mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliergli la firma, con successivo deposito del plico all'interno della cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, |



al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

Pagamento verbali Codice della Strada

Fino al 31.05.2020 si prevede la possibilità di usufruire del pagamento ridotto del 30% della sanzione, entro il 30° giorno dalla notificazione o contestazione della violazione.

Pagamento verbali notificati successivamente alla data di accertamento (CDS)

Dal 17.03.2020 e fino al 31.05.2020, la somma da pagare a titolo di sanzione è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni a partire dal 03.04.2020

Assicurazioni

Fino al 31.07.2020, il termine entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori 15 giorni

Altri provvedimenti di interesse per i Farmacisti.

Differimento dei termini di pagamento delle quote contributive dovute dagli iscritti per l'anno 2020

L'**ENPAF**, in considerazione della straordinaria situazione di emergenza sanitaria ed epidemiologica da Covid-19 riguardante tutto il territorio nazionale, ha disposto il differimento dei termini di pagamento delle quote contributive dovute dagli iscritti per l'anno 2020.

Gli importi saranno posti in riscossione tramite bollettini bancari con prima scadenza al 30.06.2020 anziché al 30.04.2020.

Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale.

Il Decreto introduce disposizioni straordinarie, consentendo, per il periodo dell'emergenza Covid-19 di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti norme.

In particolare, aziende produttrici, importatori e coloro che immettono in commercio mascherine chirurgiche avvalendosi di tale deroga, devono inviare all'Istituto superiore di sanità, un'autocertificazione nella quale, sotto la propria responsabilità, certificano le caratteristiche tecniche delle mascherine ed il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro i successivi 3 giorni devono trasmettere ogni elemento utile



alla validazione delle mascherine all'Istituto superiore di sanità che si pronuncia entro i successivi 3 giorni. In caso le mascherine risultino non conformi, è fatto obbligo di cessare la produzione ed il commercio.

Nel caso in cui le deroghe alla normativa vigente riguardino i dispositivi di protezione individuale, analoga procedura deve essere seguita nei confronti dell'Inail.

La ricetta dematerializzata

L'Ordinanza della Protezione Civile n. 651 del 19.03.2020 ha disposto il più ampio utilizzo della ricetta dematerializzata, al fine di evitare al cittadino di recarsi allo studio del medico per ritirare il promemoria cartaceo.

Con la nuova misura, il medico potrà comunicare il codice della prescrizione via mail, via sms o con app (es. Whatsapp), che consentono lo scambio di messaggi e immagini, ovvero per via telefonica; il paziente potrà così recarsi in farmacia dove mostrerà codice della prescrizione e codice fiscale, ed acquistare il farmaco.

Per le finalità di rendicontazione alla ASL di competenza, la farmacia registra l'avvenuta erogazione della prescrizione farmaceutica, trasmettendo le informazioni e provvedendo a contrassegnare tale ricetta come "erogata".

Il comma 7 dell'art 1 della citata Ordinanza stabilisce che "per le finalità di rendicontazione alla ASL di competenza, la farmacia registra l'avvenuta erogazione della prescrizione farmaceutica, trasmettendo al SAC (anche tramite il SAR) le informazioni della erogazione, sia parziale che totale, della prestazione. Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare tale ricetta come "erogata". Contestualmente la farmacia annulla le fustelle dei farmaci erogati apponendo sulle stesse, ben visibile e con inchiostro indelebile, la lettera "X" salvo diversa indicazione regionale".

La Regione dell'Umbria, con propria nota del 20.03.2020 ha disposto che, "contestualmente, la farmacia annulla le fustelle dei farmaci erogati con le consuete modalità. Le fustelle dei farmaci erogati sono apposte dalla Farmacia nel promemoria cartaceo che potrà essere stampato anche attraverso il SAC".

Inoltre, al fine di poter garantire la piena funzionalità dei servizi di comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale, a supporto delle iniziative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Ordinanza fornisce indicazione ai fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica volte a soddisfare prioritariamente, anche rispetto a contratti già stipulati, le richieste di connettività ed erogazione e implementazione dei servizi provenienti dalle strutture ospedaliere o qualunque altro organismo od ente coinvolto nelle suddette azioni di contrasto; di adottare le misure necessarie per garantire la continuità dei



servizi di comunicazione elettronica e l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza; di soddisfare prioritariamente le richieste di attivazioni di nuovi servizi a banda larga e ultra larga dando priorità agli interventi nelle zone ove non sia già disponibile un servizio di comunicazione elettronica di tale tipologia.

Le misure di tutela dei dati personali dei lavoratori

Il 14.03.2020 è stato sottoscritto il "*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*" che contiene linee guida condivise per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anticontagio, fornendo dei chiarimenti anche sul trattamento dei dati personali.

Il Protocollo prevede la possibilità dell'azienda (titolare del trattamento) di rilevare la temperatura corporea all'ingresso in azienda, in quanto legittimata da idonea base giuridica, *id est*, l'adempimento di un obbligo di legge; ciò a condizione che l'interessato abbia ricevuto idonea informativa (anche con modalità semplificata o fornita oralmente); che i dati personali vengano conservati solo per il tempo strettamente necessario a documentare l'impedimento dell'accesso in azienda; che la persona che effettua il trattamento sia appositamente autorizzata e istruita dal titolare del trattamento.

In particolare, occorre informare i soggetti incaricati della rilevazione della temperatura, che i dati personali: possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19; non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contagiati); si devono raccogliere solo i dati personali necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid 19 (ad es. se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al Covid-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva; se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi).

Il ricorso al lavoro agile o smart working

Le misure per controllare e prevenire la diffusione del Covid-19 hanno reso necessario il ricorso al lavoro agile o smart working. Anche in situazioni di emergenza è necessario e raccomandabile adottare misure di sicurezza adeguate a proteggere i dati personali e il know-how aziendale.



Le aziende dovranno pertanto, adottare sistemi di cyber security adeguati, nonché sistemi di protezione dei device aziendali (sistemi antivirus, sistemi di backup, sistemi MDM - mobile device management, sistemi di crittografia); assicurarsi che la VPN (Virtual Private Network) sia sufficientemente robusta da permettere ai lavoratori di essere connessi alla rete aziendale contemporaneamente, evitando dunque salvataggi di documenti aziendali su supporti esterni non protetti così da evitare il rischio di perdita/sottrazione di informazioni/ know-how aziendali; effettuare un'attenta e scrupolosa attività di security testing; configurare una gestione dei dati personali in ossequio ai principi del Regolamento UE 2016/679; mettere a disposizione del lavoratore un'informativa nonché un regolamento sull'uso degli strumenti aziendali informatici; utilizzare un sistema di gestione remota del PC, con il quale il personale IT possa monitorare e gestire eventuali problemi; non effettuare controlli in violazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori anche mediante gli strumenti messi a disposizione dei dipendenti per lavorare da remoto.

Cenni relativi alla possibile gestione di inadempimenti contrattuali causati dall'emergenza Corona Virus

Le misure urgenti adottate per il contenimento del virus potrebbero incidere sulla capacità delle parti di eseguire o ricevere le prestazioni oggetto dei contratti pendenti.

Gli scenari possibili per i contratti pendenti sono: la sopravvenuta impossibilità - definitiva o temporanea - della prestazione per causa non imputabile al debitore (art. 1256 c.c.). In questa categoria rientra anche l'ipotesi dell'impossibilità sopravvenuta di utilizzo della prestazione da parte del creditore; la eccessiva onerosità sopravvenuta di una delle prestazioni, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita (art. 1467 c.c.); l'applicazione della clausola di forza maggiore, ove prevista contrattualmente.

Il Decreto "Cura Italia", all'art. 91 ha espressamente previsto, seppure solo per i contratti pubblici, che il rispetto delle misure di contenimento contro il Covid-19 venga *"sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti"*.

Tale indicazione sarebbe, in ipotesi, applicabile anche ai contratti tra privati, laddove il rispetto delle misure di gestione dell'emergenza elimini la responsabilità del debitore per inadempimento ex art. 1218 c.c. Ciò comporterebbe che, se l'obbligato non è in grado di adempiere alla propria obbligazione (o se può farlo solo parzialmente, o in



ritardo) in ragione delle misure di contenimento del Covid-19, egli non è responsabile e non deve risarcire il danno, come dispongono gli artt. 1218 e 1223 c.c.; in questo modo sarebbe agevolata la rigorosa dimostrazione della impossibilità sopravvenuta della prestazione (prevista, per le obbligazioni, dall'art. 1256 c.c. e, per i contratti a prestazioni corrispettive, dagli artt. 1463 ss. c.c.).

Il giudice dovrebbe pur sempre effettuare un apprezzamento in concreto della sussistenza di questa causa di esclusione della responsabilità, valutando, in relazione al singolo rapporto, se e in che misura, il rispetto delle disposizioni anti coronavirus abbia influito sulla possibilità di eseguire la prestazione.

A ben riflettere, tale indicazione, pur rimandando la decisione al giudice eventualmente adito dal creditore, sembra suggerire anche alle parti, e in particolare al creditore (destinatario "indiretto" della previsione), di reagire all'inadempimento del debitore, tenendo conto, in buona fede, delle misure imposte per fronteggiare l'emergenza.

Inoltre, anche se la legislazione vigente non contempla una norma che dispone la rinegoziazione del contenuto del contratto per il caso in cui subentrino sopravvenienze non inserite *ab origine* (salvo quanto disposto in tema di eccessiva onerosità dall'art. 1467 c.c.), le parti potrebbero avere interesse ad accordarsi per ridefinire i termini del rapporto, almeno per i mesi a seguire.

Una soluzione conforme a buona fede potrebbe essere, ad esempio, quella di decidere di sospendere il contratto fino alla fine dell'emergenza o proseguire nella sua esecuzione, ma ad un prezzo ridotto.



Considerazioni finali e prospettive di riforma

A conclusione di questo breve excursus delle principali misure previste dal decreto, si evidenziano taluni aspetti che si auspica vengano presi in considerazione dal Legislatore in sede di conversione del Decreto Legge.

In tema di misure previste per il mondo del lavoro, viene di fatto esclusa, dalle agevolazioni adottate per i dipendenti del settore privato (e quindi delle farmacie), la figura del direttore di farmacia e del socio lavoratore; i quali, *rebus sic stantibus*, non godono di alcuna garanzia (se non nella limitata ipotesi in cui rivestono anche, la qualifica di dipendente). Appare pertanto indispensabile introdurre una disposizione espressa che preveda la equiparazione della figura del direttore di farmacia e del socio lavoratore ai dipendenti del settore privato, quale fruitore delle agevolazioni adottate ed adottande.

Non si condivide la esclusione dei farmacisti, dal novero dei lavoratori del settore sanitario, pubblico e privato accreditato. Il Decreto ha disposto una maggiorazione del contributo baby-sitting (€ 1000) per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, escludendo, pertanto, i farmacisti.

Si auspica che il Governo adotti un provvedimento che equipari i farmacisti e i collaboratori, a qualsiasi titolo, che prestano la propria attività lavorativa all'interno della farmacia, al personale sanitario destinatario delle indennità economiche già emanate e di quelle che verranno adottate in favore delle categorie di cui sopra.

Si dovrebbe altresì estendere la norma che prevede che i dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari, anche ai farmacisti e ai collaboratori, a qualsiasi titolo, che prestano la propria attività lavorativa all'interno della farmacia.

Tale misura appare ancor più necessaria, laddove solo si consideri che ai sensi dell'art. 14 del Decreto, i farmacisti e coloro che dispensano farmaci, sono esclusi dalla sorveglianza attiva di cui all'art. 1, comma 2 lettera h) del D.L. 23 febbraio 2020 n.6.

In tema di agevolazioni fiscali, si evidenzia come le farmacie restano escluse dall'agevolazione del credito d'imposta del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, seppure rientranti nella categoria catastale C/1.

Il Governo, infatti, sul presupposto generale della continuità aziendale dell'attività di farmacia, ha omesso di considerare le ricadute negative che l'emergenza Covid 19, avrà anche nei confronti delle farmacie.

In primis, l'epidemia in atto, ha azzerato le presenze turistiche, con enorme



danno alle farmacie ubicate nelle zone ad alta densità turistica, a causa della quasi totale assenza di clientela. Nell'ultimo mese, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, la contrazione del fatturato si è attestata in un range che oscilla dal 30% al 70%. L'eventuale perdurare di una situazione del genere, non potrà non compromettere la sopravvivenza delle farmacie in oggetto, se non verranno prese con urgenza iniziative e provvedimenti adeguati.

Pertanto, per le farmacie ubicate in zone ad alta densità turistica, dovrebbe essere adottato un provvedimento di sospensione dei canoni di locazione dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al termine dello stato di emergenza.

Tale richiesta muove dalla considerazione che, le tipologie di farmacie di cui si discute, devono continuare a sostenere il pagamento di canoni di locazione notoriamente più elevati, nonostante abbiano subito un azzeramento del fatturato per la mancanza di turisti e, in ossequio al decreto, devono continuare ad operare in quanto servizio pubblico essenziale.

Ma il Governo ha ommesso altresì di valutare tutte quelle farmacie di notevoli dimensioni che, *ante* Corona Virus, disponendo di una molteplicità di servizi e di un efficace assortimento di prodotti, avevano la capacità di attrarre clienti e pazienti da territori e comuni limitrofi e che, oggi, si ritrovano ad essere danneggiate dai divieti alla circolazione previsti dai vari provvedimenti che si sono susseguiti. Tali tipologie di farmacie hanno investito ingenti capitali in termini di approvvigionamento di magazzino, di offerta di servizi e di risorse umane, con la conseguenza che si troveranno sbilanciate finanziariamente ed economicamente. Inoltre, non possono non evidenziarsi le gravi conseguenze del protrarsi di tale stato di emergenza, sulle farmacie, ovunque ubicate.

Pertanto, sarebbe opportuno disporre l'applicazione del credito d'imposta a tutte quelle farmacie che, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, autocertifichino di aver subito una contrazione del fatturato nella misura di almeno il 20% rispetto al fatturato del triennio precedente.

A parere di chi scrive, il Governo, in tale situazione di emergenza, dovrebbe equiparare le farmacie, sotto il profilo fiscale, alle piccole e medie imprese, permettendo così, alla singola "impresa farmacia", di dimostrare la eventuale contrazione del proprio fatturato a causa della pandemia in atto e di accedere ai benefici previsti per tutte le imprese.

Sarebbe inoltre opportuno che la misura del credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all'art. 64 del Decreto, prevista nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, venisse accordata in via privilegiata alle farmacie e che venissero adottate



specifiche agevolazioni fiscali in favore delle farmacie che stipulano contratti di appalto per il servizio di consegna dei farmaci a domicilio.

In conclusione, occorre evidenziare che il Governo, seppure nel contesto emergenziale che stiamo vivendo, non può dimenticare che la farmacia svolge un ruolo importante di intermediazione tra cittadini e sistema sanitario.

La farmacia è un servizio pubblico che lo Stato offre alla collettività per assicurare la tutela del diritto alla salute e che, ad oggi, non si limita più ad offrire la vendita di medicinali industriali o di preparati galenici su richiesta del paziente, ma è divenuto un vero e proprio centro di servizi per la tutela della salute, rappresentando il primo presidio sanitario sul territorio.

La farmacia odierna si presenta, quindi, come una combinazione tra servizio pubblico ed attività imprenditoriale, configurandosi quale attività economica a sé stante, che si mantiene con mezzi propri ma che rimane ancorata allo Stato per il servizio che offre, risultando parte integrante dell'assistenza sanitaria.

Nel concetto di farmacia si racchiudono, pertanto, due importanti principi costituzionali: quello di tutela della salute, regolato dall'art. 32 della Costituzione e quello di libero esercizio dell'attività economica, di cui all'art. 41 della Costituzione. La evidente complessità che il servizio farmaceutico racchiude al suo interno, necessita di una duplice regolamentazione: pubblicistica per ciò che attiene alla attività della farmacia volta a soddisfare un interesse generale e privatistica per ciò che concerne la farmacia impresa e la sua regolamentazione economica.

Per quanto precede, mai come in questo momento storico, si auspica che il Governo adotti provvedimenti di salvaguardia del settore farmaceutico, che tengano conto sia dell'aspetto imprenditoriale, sia del profilo sanitario. Questo documento rappresenta un primo contributo riepilogativo delle principali disposizioni contenute nel D. L. "Cura Italia", con particolare riferimento alle disposizioni di maggiore interesse per i farmacisti, per le società titolari di farmacie, per i collaboratori e/o dipendenti di farmacie e, in generale, per le aziende e gli enti collegati al settore farmaceutico.

Seguiranno ulteriori approfondimenti, all'esito della emanazione dei decreti attuativi.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo i miei più cordiali saluti.

Perugia, 25 marzo 2020

Avv. Angela Dell'Osso